

**COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA**

PROVINCIA DI NO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.19****OGGETTO:**

**ACCISE GASOLIO E GPL RISCALDAMENTO - L. 23 DICEMBRE 1998 N. 448
E S.M.I.: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO
CAVAGLIO D'AGOGNA - RICADENTI FUORI DAL CENTRO
ABITATO.**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TACCA ENRICA - Sindaco	Sì
2. VALMACCO HELENIO - Vice Sindaco	Sì
3. CARUSO FLAVIANA - Assessore	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Federica Ferraro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- la legge 23 dicembre 1999 n. 488, (legge finanziaria 2000) ha parzialmente modificato tale disposizione stabilendo, all'art. 12 comma 4, che i benefici siano applicabili anche ai combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23/12/2000 n. 388, ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2 comma 13 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, trovassero applicazione le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, non ha previsto alcuna precisazione in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento domestico. Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che dal 1° gennaio 2010 "il beneficio [...] è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori dal centro abitato ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- con successiva nota prot. n. 5961 del 15/01/2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione nella predetta Legge Finanziaria dell'anno 2010 del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";
- con nota n. 41017 del 12/04/2010 l'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente precisato la propria interpretazione dell'art. 8 c. 10 lett a) della L. 23 dicembre 1998 n. 448 modificata dall'art. 12 c. 4 della L.23 dicembre 1999 n. 488 specificando che "...l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare";
- con nota n. 32251/R.U. del 18/03/2011 l'Agenzia delle Dogane ha stabilito che l'attestazione rilasciata dal Comune è esente dall'imposta di bollo così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 954-190549/2010 del 22/02/2011;
- con nota n. 33442/RU del 10/06/2019 l'Agenzia delle Dogane ha stabilito la riduzione di costo applicata sul gasolio e GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento sia da applicare fino al 31/12/2024;

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23/12/1998, n. 448 e s.m.i., le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione del Consiglio Comunale a cura degli enti locali interessati all'applicazione del suddetto beneficio economico;
- ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.L. 24/06/2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 01/08/2003, n. 200, "l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova deliberazione di Consiglio Comunale solo se è mutata la situazione di non metanizzazione";

Considerato che, ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto, il territorio del Comune di Cavaglio d'Agogna appartiene alla zona climatica "E" come si evince dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 del 26/08/1993;

Preso atto della vigente delimitazione del centro abitato, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 07/07/2011 e successiva approvazione della variante definitiva al P.R.G.C. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2023;

Considerato che le porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale sono individuabili nelle seguenti località: **Cascina Ronchetto e nei numeri civici 3, 10, 14 in via Ghemme**;

Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e pertanto non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Cavaglio d'Agogna;
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

D E L I B E R A

- 1) di individuare** per l'anno 2023, ai fini dell'applicazione del beneficio all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- 2) di dare atto** che le zone non metanizzate, al di fuori del centro abitato sono individuate nelle seguenti località: **Cascina Ronchetto e nei numeri civici 3, 10, 14 in via Ghemme**;
- 3) di trasmettere** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico (Agenzia delle Dogane) per le dovute competenze;
- 4) di disporre**, inoltre, che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto;

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
TACCA ENRICA

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 267/00

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE del Servizio competente	In ordine alla regolarità tecnica: Parere favorevole Data _____ IL RESPONSABILE geom. Monica Felappi
IL RESPONSABILE di Ragioneria	In ordine alla regolarità contabile: Parere favorevole Data _____ IL RESPONSABILE rag. Maura Ferrari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cavaglio d'Agogna , li _____

Il Messo Comunale
Siniscalco Michele

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

➔ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

, li _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

➔ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro